

## Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Straordinaria

Seduta di Prima convocazione



**Comune di Finale Ligure**  
Provincia di Savona

Numero progressivo **71**

### OGGETTO

**Determinazione delle aliquote e detrazioni per l'anno 2015 dell'Imposta Municipale Propria – IMU**  
-

L'anno **duemilaquindici** il giorno **trenta** del mese di **giugno** alle ore 20:30 a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale nella Sala Consiliare - Palazzo Comunale - Via Pertica 29 in adunanza Straordinaria di Prima convocazione previa notifica.

Fatto l'appello nominale risultano:

N.	Nominativo	Pres.	Ass.
1	FRASCHERELLI UGO	X	
2	BRICHETTO CLARA	X	
3	CASANOVA CLAUDIO	X	
4	GUZZI ANDREA	X	
5	VENERUCCI DELIA	X	
6	OPERTO LORENZO	X	
7	COLOMBO SERGIO	X	
8	BADANO SARA	X	
9	ROTELLI DEBORAH	X	
10	MONTANARO FRANCESCO	X	
11	ROSA MARILENA	X	
12	LENA FABRIZIO		X
13	FERRARI BARUSSO GIOVANNI	X	
14	GEREMIA MARINELLA	X	
15	VIASSOLO NICOLA	X	
16	SIMONETTI SIMONA	X	
17	BADANO DAVIDE	X	

Totale componenti: Presenti: 16 Assenti: 1

Partecipa alla seduta l'Assessore Comunale non facente parte del Consiglio Comunale: Marinella Orso

Assiste il Segretario Generale : Dott.ssa Rosa Puglia.

Il Presidente Sara Badano assume la presidenza della presente adunanza Straordinaria e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta. Scrutatori designati i Consiglieri signori:

## N. 71

**OGGETTO:** Determinazione delle aliquote e detrazioni per l'anno 2015 dell'Imposta Municipale Propria – IMU -.

“OMISSIS”

Non avendo altri Consiglieri chiesto di intervenire il Presidente sottopone ad approvazione la seguente proposta di deliberazione:

### IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la Delibera della Giunta Comunale n. 100 del 4 giugno 2015 con cui sono state approvate le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2015 da proporre al Consiglio Comunale;

#### VISTI E RICHIAMATI:

- l'art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito con modifiche nella Legge 22/12/2011 n. 214, che ha anticipato a decorrere dall'anno 2012 l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU), così sostituendo l'imposta comunale sugli immobili (ICI), stabilendone l'applicazione in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs 14/3/2011 n. 23;
- il comma 639, dell'unico articolo della legge n. 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), che ha istituito dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) composta da: imposta municipale propria (IMU), tassa sui rifiuti (TARI) e tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- il successivo comma 703 dell'art.1 della Legge 147/2013 laddove dispone che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- l'art.1 comma 679 della Legge 23/12/2014 n. 190 che ha modificato l'art.1 comma 677 della sopracitata Legge 147/2013, confermando la vigenza della IUC anche per l'anno 2015 nonché la limitazione della leva fiscale TASI già prevista per l'anno 2014;
- il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione di C.C. n. 64 del 27/09/2012 e successivamente riapprovato con deliberazione C.C.n. 55 del 25/08/2014;

DATO ATTO che dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell'art. 1, commi 707 e 708, della legge n.147/2013, l'IMU non è più dovuta sulle fattispecie a seguito indicate:

- abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22/04/2008 (pubblicato sulla G.U. n. 146 del 24/06/2008);
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, iscritto od iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del DLgs 19/05/2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D.L.n. 201/2011;

CONSIDERATO, inoltre, che dal 1° gennaio 2015, ai sensi dell'art. 9 bis del DL 28/03/2014 n. 47, convertito nella Legge 23/05/2014 n. 80, ai fini IMU: “..e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”;

RICHIAMATO l'articolo 13 del D.L. n. 201/2013 con particolare riferimento ai commi di seguito elencati:

- comma 6, che prevede la facoltà per il Comune di variare l'aliquota di base del tributo, pari allo 0,76 per cento, nei limiti di 0,3 punti percentuali, anche differenziandola per tipologie di immobili;
- comma 7, che consente al Comune di modificare nei limiti di 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4 per cento prevista per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- comma 10, che stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e alle relative pertinenze, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, compete una detrazione d'imposta, fino a concorrenza del suo ammontare, pari a € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari, con possibilità per gli enti di incrementare la detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio;

RICHIAMATO, altresì, il comma 380 dell'art. 1 della Legge 228/2012, il quale dispone che il gettito dell'imposta municipale propria relativo agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, è riservato allo Stato e che al Comune spetta la differenza tra l'eventuale maggiore aliquota deliberata dall'Ente per la fattispecie e quella standard;

VISTO il D.L. 24/01/2015 n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 24/03/2015 n. 34, con il quale sono stati modificati i criteri di individuazione dei Comuni ai quali applicare l'esenzione IMU già prevista dall'art. 7, comma 1 lett. h), del DLgs n. 504/1992, concernente i terreni agricoli, e dato atto che sulla base delle nuove disposizioni i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nel comune di Finale Ligure, classificato nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT come Parzialmente Montano, sono esenti dall'IMU solamente se risultano:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;
- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui sopra, anche se concessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola;

RITENUTO, al fine di non rendere eccessivamente gravoso il carico fiscale, anche in considerazione della classificazione di comune parzialmente montano attribuito dall'ISTAT al Comune di Finale Ligure, di stabilire:

- l'aliquota del 7,6‰ da applicare ai terreni che non ricadono nel regime di esenzione previsto dal sopra citato art. 1 del DL 4/2015 convertito nella Legge 34/2015;
- l'aliquota agevolata del 4,6‰ da applicare ai terreni di cui al punto precedente se concessi in comodato o in affitto **con contratto registrato** a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui sopra;

RITENUTO di mantenere anche per l'anno 2015 le aliquote agevolate già stabilite per l'anno 2014 per le fattispecie di seguito elencate, dando atto che l'aliquota agevolata prevista per gli immobili produttivi è estesa dall'anno 2015, anche al locatario finanziario in caso di immobili concessi in locazione finanziaria e precisamente:

- abitazioni e relative pertinenze locate con contratto registrato a persone fisiche che vi acquisiscono la residenza (come da risultanze anagrafiche) e le adibiscono ad abitazione principale;
- abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato gratuito a parenti entro il secondo grado che vi acquisiscono la residenza (come da risultanze anagrafiche) e le adibiscono ad abitazione principale **in via esclusiva ed a condizione che non risultino neppure parzialmente o temporaneamente locate**;
- immobili produttivi accatastati nelle categorie B, A/10, C/1, C/3, C/4 e D (escluse D/5);
- Unità immobiliari accatastate esclusivamente nelle categorie B, A/10, C/1, C/3, C/4 e D, esclusi D/5 (per i quali si applica l'aliquota base), nelle quali è svolta un'attività commerciale, industriale, artigianale, alberghiera, professionale o artistica e comunque produttiva di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, con espressa esclusione della mera cessione in godimento a terzi (locazione, comodato e simili). L'agevolazione spetta solamente se il proprietario dell'immobile (ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto o di uso), il concessionario di aree demaniali od il locatario finanziario (in caso di immobili concessi in locazione finanziaria):
  - è titolare dell'impresa (per le imprese individuali);
  - è socio illimitatamente responsabile (per le s.n.c.);
  - è socio accomandatario (per le s.a.s);
  - detiene la partecipazione in società superiore al 50% del capitale sociale (per le società di capitali);

ACCERTATO che, al fine di garantire gli equilibri di bilancio e consentire il mantenimento dei servizi resi dal comune, il gettito IMU, sulla base delle stime predisposte dall'ufficio tributi, è stimato in presuntivi euro 9.320.000,00 al netto della quota di alimentazione del FSC 2015;

DATO ATTO che sono rispettati i vincoli previsti dall'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, così come modificato dall'art.1, comma 1, legge n.68/2014, poi dall'art.1, comma 679, legge n. 190/2014;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296 il quale dispone che i comuni deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette delibere, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 laddove dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- l'art. 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201/2011 laddove dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'IMU acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale;
- il Decreto Ministero Interno del 13/05/2015, pubblicato sulla G.U. n. 20/05/2015 n. 115, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 è stato prorogato al 30 luglio 2015;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con DLgs 18/06/2000 n. 267, con particolare riguardo all'art. 42 concernente le attribuzioni del consiglio comunale;

VISTO il verbale della Commissione Consiliare in data 29/06/2015;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del DLgs 18/08/2000 n. 267, i pareri favorevoli di responsabilità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati;

PRESO ATTO della dichiarazione di voto del Consigliere Badano D. (contrario);

#### IL PRESIDENTE

pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di deliberazione che precede, che viene

#### A P P R O V A T A

con voti astenuti n. 1 (Lorenzo OPERTO), con voti contrari n. 5 (Giovanni FERRARI BARUSSO, Nicola VIASSOLO, Marinella GEREMIA, Simona SIMONETTI e Davide BADANO), n. 10 voti favorevoli essendo n. 16 i Consiglieri presenti e votanti dei 17 assegnati ed in carica.

Il che il Presidente accerta e proclama.

Dopodichè IL CONSIGLIO COMUNALE

#### D E L I B E R A

1. Di determinare per l'anno 2015 le seguenti aliquote relative all'Imposta Municipale Propria, (IMU):

<b>Aliquota di base/ordinaria</b>	<b>10,6‰</b>
-----------------------------------	--------------

con esclusione delle fattispecie più sotto riportate per le quali sono determinate le seguenti aliquote:

<b>Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze</b>	<b>3,5‰</b> Detrazione €. 200,00
<b>Immobili assimilati all'abitazione principale, classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;</li> <li>• fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22/04/2008;</li> <li>• casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</li> <li>• unico immobile, iscritto od iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del DLgs 19/05/2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;</li> <li>• una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dal cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.</li> <li>• unità immobiliare adibita a civile abitazione posseduta a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento da soggetto anziano o disabile che acquisisca la residenza anagrafica presso istituti di cura o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata o detenuta da soggetti terzi;</li> </ul> (Per usufruire dell'agevolazione deve essere prodotta apposita dichiarazione IMU)	<b>3,5‰</b> Detrazione €. 200,00
Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 24/07/1977 n. 616	<b>4,6‰</b> Detrazione €200,00
<b>Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati</b> limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445;	<b>7,6‰</b>
<b>Abitazioni e relative pertinenze locate con contratto registrato a persone fisiche che vi acquisiscono la residenza e le adibiscono ad abitazione principale</b> (Per usufruire dell'aliquota deve essere prodotta apposita dichiarazione)	<b>8,5‰</b>

<p><b>Abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato gratuito</b> a parenti entro il secondo grado che vi acquisiscono la residenza e le adibiscono ad abitazione principale <b>in via esclusiva ed a condizione che non risultino neppure parzialmente o temporaneamente locate;</b> (Per usufruire dell'aliquota deve essere prodotta apposita dichiarazione)</p>	<p><b>7,6‰</b></p>
<p>Unità immobiliari accatastate esclusivamente nelle categorie B, A/10, C/1, C/3, C/4 e D, <u>esclusi D/5</u> (per i quali si applica l'aliquota base), nelle quali è svolta un'attività commerciale, industriale, artigianale, alberghiera, professionale o artistica e comunque produttiva di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, con espressa esclusione della mera cessione in godimento a terzi (locazione, comodato e simili). L'agevolazione spetta solamente se il proprietario dell'immobile (ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto o di uso), il concessionario di aree demaniali od il locatario finanziario (in caso di immobili concessi in locazione finanziaria):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è titolare dell'impresa (per le imprese individuali);</li> <li>• è socio illimitatamente responsabile (per le s.n.c.);</li> <li>• è socio accomandatario (per le s.a.s);</li> <li>• detiene la partecipazione in società superiore al 50% del capitale sociale (per le società di capitali).</li> </ul> <p>(Per usufruire dell'aliquota deve essere prodotta apposita dichiarazione)</p>	<p><b>8,6‰</b></p>
<p><b>Unità immobiliari accatastate esclusivamente nelle categorie B, A/10, C/1, C/3, C/4 e D, esclusi D/5</b> (per i quali si applica l'aliquota base)</p>	<p><b>10,0‰</b></p>
<p>Terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, per i quali non opera l'esenzione di legge essendo il Comune di Finale Ligure classificato parzialmente montano;</p>	<p><b>7,6‰</b></p>
<p>Terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, per i quali non opera l'esenzione di legge essendo il Comune di Finale Ligure classificato parzialmente montano, concessi in comodato o in affitto <b>con contratto registrato</b> a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola (Per usufruire dell'aliquota deve essere prodotta apposita dichiarazione)</p>	<p><b>4,6‰</b></p>

2. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.
3. Di stabilire che i contribuenti che intendono usufruire delle aliquote agevolate previste dalla presente delibera devono produrre, entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2015 (30 giugno 2016), specifica autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, utilizzando il modello a tal fine predisposto dal Comune, con indicazione degli immobili oggetto delle agevolazioni. Restano valide le dichiarazioni già presentate per le annualità precedenti a condizione che non siano intervenute variazioni.

4. Di dare atto che per i soli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, il contribuente dovrà effettuare un versamento a favore dello Stato calcolando l'imposta ad aliquota standard del 7,6 per mille, ed un versamento a favore del Comune per la differenza tra l'aliquota stabilita dal Comune e l'aliquota del 7,6 per mille.
5. Di fare rinvio, per quanto non espressamente determinato nel presente atto, alle disposizioni di legge vigenti ed al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU.
6. Di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, comma 15, del DL 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Interno, richiamato in detta norma, e di procedere alla pubblicazione della delibera nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.
7. Di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva a partire dal decimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Indi,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

RICONOSCIUTA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

AI SENSI e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

All'unanimità dei voti, espressi nei modi di legge;

#### D I C H I A R A

la deliberazione che precede "immediatamente eseguibile".

#### **ATTESTAZIONI E PARERI (AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 267 DEL 18.08.2000)**

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, Selene Preve, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere Favorevole

IL RESPONSABILE  
F.to Selene Preve



Il presente verbale viene letto e sottoscritto.

**Il Segretario Generale**  
F.to Dott.ssa Rosa Puglia

**Il Presidente**  
F.to Sara Badano

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate*

ELENCO ALLEGATI:

Parere di regolarità contabile